

Appalti (1)

Art. 80, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016

TAR Calabria, sentenza dell'8 luglio 2019, n. 1353

[Approfondisci...](#)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha respinto il ricorso promosso da una Società contro il Comune di Sangineto per l'annullamento della determinazione del responsabile dell'Ufficio tecnico di esclusione ai sensi dell'art. 80, co.5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dall'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani.

Secondo la ricorrente, in particolare, il provvedimento di esclusione risulterebbe non adeguatamente motivato e del tutto sproporzionato.

Il Collegio ha ribadito, come da orientamento consolidato, che *"l'art. 80, co. 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico ove dimostrino con mezzi adeguati che si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; tra questi rientrano le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni. Il legislatore ha dunque fornito un elenco, esemplificativo e non tassativo di vicende che rappresentano un grave illecito professionale; tra queste vi è la risoluzione anticipata del contratto d'appalto o della concessione, non contestata ovvero confermata in giudizio."*

Ebbene, non essendo stata contestata dalla ricorrente l'aver subito risoluzioni contrattuali anticipate, il Collegio ha ritenuto non censurabile la decisione dell'Amministrazione.